

NUOVE ALIQUOTE IVA: LE IMPRESE POSSONO FATTURARE GLI AUMENTI?

Il 1° gennaio 2011 entrano in vigore le nuove aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. L'aliquota normale passa dal 7,6% all'8%.

I. Aumento dell'IVA: l'aliquota normale passa dal 7,6% all'8%.

Il 27 settembre 2009, Popolo e Cantoni hanno accettato la proposta di finanziamento aggiuntivo dell'Al che prevede tra l'altro l'aumento delle aliquote IVA con effetto dal 1° gennaio 2011. L'aliquota normale per le forniture e le prestazioni di servizi imponibili passa dal 7,6% all'8%.

II. Passaggio alla nuova aliquota

1. Principio

Per stabilire l'aliquota applicabile non sono **determinanti** né la data della fattura, né quella del pagamento, ma **la data o il periodo in cui è eseguita la prestazione**.

- ☞ Se la prestazione è eseguita in parte prima dell'aumento delle aliquote e in parte dopo, la parte della prestazione eseguita dopo il 31 dicembre 2010 è imponibile alle nuove aliquote.

2. Fatturazione


Le prestazioni eseguite dal 1° gennaio 2011 dovranno essere fatturate da subito con le nuove aliquote. Le prestazioni imponibili alle vecchie aliquote e quelle imponibili alle nuove possono figurare sulla stessa fattura. La data o il periodo della prestazione deve però essere chiaramente indicato.

- ☞ **Attenzione!**

Se le prestazioni eseguite nel corso dei due anni non sono chiaramente separate, la prestazione globale è imponibile alla nuova aliquota.

3. Pagamenti anticipati

Se, al momento della fatturazione di un pagamento anticipato, è noto che la fornitura o la prestazione di servizi sarà eseguita completamente o parzialmente dopo il 31 dicembre 2010, la parte della prestazione eseguita dal 1° gennaio 2011 deve essere calcolata separatamente e tassata alla nuova aliquota.



Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Info IVA 19, Aumento delle aliquote d'imposta dal 1° gennaio 2011 (finanziamento aggiuntivo dell'AI), Berna gennaio 2010, pag. 9.

III. Determinazione del prezzo contrattuale

Per determinare il prezzo contrattuale, l'impresario deve appurare prima di tutto se può fatturare l'aumento dell'IVA. Questa domanda si pone soprattutto per i contratti d'appalto stipulati prima del 1° gennaio e portati a termine dopo tale data.

1. Prezzo unitario

Se il contratto d'appalto non è retto dalla norma SIA 118, si dovrebbe prevedere **esplicitamente** una **riserva** per eventuali aumenti di prezzo. Ciò permetterebbe di fatturare anche **l'aumento dell'IVA**.

Se fa stato la norma SIA 118, sono applicabili le disposizioni concernenti la liquidazione relativa all'aumento dei prezzi.

- ☛ A tenore dell'**art. 39 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 64 segg. della norma SIA 118**, l'aumento di prezzo e, di riflesso, dell'IVA può essere fatturato se non è stato concordato diversamente.

2. Prezzo globale

Se il contratto d'appalto non è retto dalla norma SIA 118, si dovrebbe prevedere **esplicitamente** una **riserva** per eventuali rincari. Ciò permetterebbe di fatturare anche **l'aumento dell'IVA**.

Se fa stato la norma SIA 118, sono applicabili le disposizioni concernenti la liquidazione relativa all'aumento dei prezzi.

- ☛ A tenore dell'**art. 40 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 64 segg. della norma SIA 118**, l'aumento di prezzo e, di riflesso, dell'IVA può essere fatturato se non è stato concordato diversamente

3. Prezzo forfettario

Principio

Se le parti contrattuali hanno convenuto un prezzo forfettario per le prestazioni da fornire, questo prezzo include anche l'aliquota IVA.

- Se l'aliquota aumenta dopo la stipula del contratto d'appalto e l'IVA è inclusa nel prezzo convenuto, l'impresario non può fatturare la differenza derivante dall'aumento delle aliquote.

Nessuna fatturazione degli aumenti di prezzo secondo la norma SIA 118

Se è stato convenuto un prezzo forfettario, le disposizioni concernenti la liquidazione relativa all'aumento dei prezzi non sono applicabili (cfr. **art. 41 e art. 64 segg. norma SIA 118**).

- Pertanto, non trova applicazione nemmeno l'art. 82 della norma SIA 118. Ciò significa che in questo caso le variazioni delle tasse sul fatturato (ad es. IVA) non sono trasferibili.

Bisogna formulare esplicitamente una riserva per l'aumento dell'IVA.

Se l'impresario intende fatturare l'imposta sul valore aggiunto oltre al prezzo convenuto, lo deve esplicitare chiaramente.

- Fa quindi stato il prezzo forfettario IVA esclusa. L'IVA deve essere calcolata a titolo supplementare in base al prezzo forfettario. È opportuno menzionare che per le prestazioni fornite a partire dal 1° gennaio 2011 viene applicata l'aliquota dell'8%.

4. Lavori a regia (retribuiti sulla base delle prestazioni effettive fornite)

Se le parti contrattuali applicano le aliquote a regia della SSIC e se non vi sono disposizioni divergenti, si può fatturare l'aumento dell'IVA. Le **aliquote a regia** si intendono esplicitamente **senza IVA**.

- A tenore dell'**art. 49 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 64 segg. della norma SIA 118** l'aumento di prezzo e, di riflesso, dell'IVA può essere fatturato, se non è stato concordato altrimenti.
- Attenzione ai contratti a prezzi indicativi: i lavori a regia soggiacciono alla liquidazione relativa all'aumento dei prezzi solo ciò è stato espressamente concordato (cfr. art. 56 cpv. 4 e art. 64 cpv. 1 della norma SIA 118).

IV. Riserva contrattuale per gli aumenti dell'IVA

Poiché l'aumento dell'aliquota IVA non interessa il diritto contrattuale, è consigliabile inserire nell'accordo sul prezzo una riserva specifica per l'aumento delle aliquote IVA.

Una riserva in questo senso andrebbe formulata **già in sede d'offerta**. In particolare per le offerte presentate in forma elettronica, per le quali non è possibile inserire aliquote IVA differenziate, **bisognerebbe indicare esplicitamente l'aumento in un documento allegato**.

Esempio di una possibile formulazione:

- **"L'IVA è fatturata all'aliquota del 7,6% per le prestazioni fornite fino al 31 dicembre 2010 e all'aliquota dell'8% per quelle fornite dopo tale data."**
- In sede di stesura di un contratto d'appalto, è opportuno **inserire una riserva esplicita sugli accordi convenuti in materia di IVA**.

V. Esempi di accordi sull'IVA per contratti d'appalto conclusi prima del 1° gennaio 2011 e realizzati dopo questa data

- ✓ È possibile fatturare l'IVA.
- ✗ Non è possibile fatturare l'IVA.

ACCORDO SUL PREZZO CONTRATTUALE	Base norma SIA 118?	PREZZI FISSI		
		Prezzo unitario (portata effettiva)	Globale	Forfettario
Totale IVA inclusa → senza nota sull'aumento delle aliquote oppure sottotale/totale netto (IVA esclusa) + IVA 7,6% Totale IVA inclusa	Si	✓ Art. 39 cpv. 3, art. 64 - 82 norma SIA 118, se gli aumenti non sono esclusi	✓ Art. 40 cpv. 3, art. 64 - 82 norma SIA 118, se gli aumenti non sono esclusi	✗ Art. 41 cpv. 1, art. 64 cpv. 1 norma SIA 118
	No	✗ Senza riserva esplicita sugli aumenti di prezzo	✗ Senza riserva esplicita sugli aumenti di prezzo	✗ Senza riserva esplicita sugli aumenti di prezzo
		✓ Riserva esplicita sugli aumenti di prezzo	✓ Riserva esplicita sugli aumenti di prezzo	✓ Riserva esplicita sugli aumenti di prezzo

ACCORDO SUL PREZZO CONTRATTUALE	Base norma SIA 118?	LAVORI A REGIA
«Lavori a regia»	Si	✓ Art. 49 cpv. 3, art. 64 - 82 norma SIA 118 riserva esplicita sugli aumenti di prezzo
	No	✓ Riserva esplicita sugli aumenti di prezzo

Le aliquote a regia della SSIC si intendono IVA esclusa.

L'impresario non può fatturare i maggiori costi derivanti dall'aumento dell'IVA se è stato concluso un contratto d'appalto che non prevede aumenti di prezzo, ad esempio perché sono esclusi o perché manca una riserva specifica.

➡ **In ogni caso è opportuno formulare una riserva esplicita per gli aumenti di prezzo e per la fatturazione dell'aumento dell'IVA!**

"L'IVA è fatturata all'aliquota del 7,6% per le prestazioni fornite fino al 31 dicembre 2010 e all'aliquota dell'8% per quelle fornite dopo tale data."

Zurigo, agosto 2010

Informazioni: Servizio giuridico SSIC, Hotline, Tel. 044 258 82 00
 Documentazione, norme e appalti, Loris Bonaglia, Tel. 044 258 82 91.